

Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

R. G. n. 4879/2015



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLZANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice presso il Tribunale di Bolzano, dott. Thomas Weissteiner, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta *sub* n. 4879/2015 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12.1.2017, promossa da:

**RACHELE D'AMELIO**, nata ad AVELLINO (AV) il 25/02/1975, c. f. DMLRHL75B65A509N, e

**ROCCO TAURASI**, nato a ROMA il 21/03/1978, c. f. TRSRCC78C21H501P,

entrambi rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell'atto di citazione di data 30 settembre 2015, dall'Avv. Giuseppe de Simone del foro di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefano Fassa a Bolzano, via Roman n. 11;

- parte attrice -

**c o n t r o**

**BHW BAUSPARKASSE AG**, Gruppo Deutsche Postbank AG, con sede legale a D-31789 Hameln, Luhbahnstrasse n. 2/D, con sede legale secondaria in Italia a Bolzano, via Maso della Pieve 60/A, c. f. e p. IVA 01666200215, in persona del legale



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

rappresentante pro tempore Martin Müller, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmen Tiziana De Angelis e Francesco De Benedetti del foro di Roma, con domicilio eletto presso il loro studio a Roma, via G. Paisiello 49 – 00198;

- parte convenuta -

**in punto:** contratto bancario – nullità di clausole – risarcimento danni.

**Conclusioni di parte attrice RACHELE D'AMELIO e ROCCO TAURASI**  
(precisate all'udienza del 12.1.2017):

“Voglia il Tribunale:

**IN VIA PRINCIPALE**, 1) accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa contiene pattuizioni in violazione della legge 108/96, e per gli effetti dichiararne la gratuità ex art. 1815 c.c. con ogni conseguente pronuncia accessoria, ovvero rideterminare i rapporti dare avere inter partes secondo giustizia; 2) **IN VIA SUBORDINATA** dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale ai sensi dell'art. 117 TUB comma 6 con conseguente sostituzione nella misura di cui al comma 7, art. 117 TUB e rideterminazione dei rapporti dare avere inter partes secondo giustizia; 3) accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha pattuito e/o applicato nel contratto oggetto di causa interessi anatocistici all'uopo rideterminando i rapporti dare avere inter partes secondo giustizia, 4) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p., nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 5) condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore.



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Reper. n. 1056/2017 del 28/04/2017

Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.”

**Conclusioni di parte convenuta BHW BAUSPARKASSE AG** (precisate all’udienza del 12.1.2017):

Il procuratore della convenuta si riporta alle conclusioni già rassegnate con comparsa di costituzione e successivamente precisate con le note ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc. (la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc non risulta, però, depositata –n.d.r.).

Come in comparsa di costituzione di data 10.2.2016:

“Voglia il Giudice,

- **in via preliminare e nel merito** rigettare tutte le domande perché inammissibili, stante l’assoluta carenza dei requisiti processuali per legge previsti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 cc, risultando l’azione assolutamente generica frutto di una errata e superficiale interpretazione dei contratti inter partes e delle norme di diritto e degli insegnamenti giurisprudenziali dettati in materia, oltre che per mancanza di interesse ad agire per tutti i motivi sopra esposti, condannando la parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;

- **in via principale e nel merito** rigettare tutte le domande come formulate dalla parte attrice, anche in via istruttoria, perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto e conseguente condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;

- **in subordine**, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse autorizzare la richiesta CTU, limitare l’indagine relativamente al calcolo degli interessi applicati, secondo quanto esattamente stabilito nei contratti sottoscritti, con riserva di nomina del proprio consulente di parte.



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA.”

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

##### A) Allegazioni delle parti e cenni processuali:

Gli attori, premettendo che l'azione “*si fonda sull'esame tecnico contabile ... del contratto di mutuo fondiario stipulato a Bolzano il 31 maggio 2005 n. 3232439401*” che comproverebbe “*la sussistenza di elementi di nullità e, comunque, illegittimità ... con particolare riferimento al tasso complessivo del mutuo, al TAEG, al tasso di mora, all'indice sintetico di costo, all'individuazione del tasso effettivo per estinzione anticipata ed infine al metodo di ammortamento*”, deducevano:

- la gratuità del contratto, in applicazione della Legge 108/96, in quanto il tasso effettivo di estinzione anticipata risulterebbe pari al 55,045% a fronte di un TSU pari al 8,049%; il tasso di mora indicato dalla banca, costituito dalla sommatoria di 4,7% e 6,7%, supererebbe il TSU, il tasso effettivo di mora verificato dal perito sarebbe pari al 29,104%;
- la violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente sostituzione del tasso corrispettivo con il tasso minimo dei BOT a 12 mesi, posto che l'ISC dichiarato dalla Banca nel contratto non era conforme a quello effettivo verificato dal perito.

Secondo gli attori, i risultati della perizia di parte sarebbero il frutto della necessità che nella “*verifica del tasso di mora effettivo (cosiddetto TEMO) si deve considerare il tasso contrattualmente pattuito ed applicato ipotizzando un ritardo di 29 gg. nel pagamento della rata*” e che la produzione di interessi sull'importo complessivo della rata scaduta e non pagata dovrebbe essere espressamente prevista. Inoltre,



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repart. n. 1056/2017 del 28/04/2017

l'ammortamento scelto (alla francese) genererebbe un effetto anatocistico in danno del cliente, anche il TAEG sarebbe superiore al TAN indicato in contratto e, nell'ipotesi di estinzione anticipata, il costo del finanziamento supererebbe il TSU, come rilevato dal perito di parte.

Secondo l'assunto di parte attrice, il superamento in astratto del TSU in una soltanto delle ipotesi indicate determinerebbe, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la nullità di ogni pattuizione di interesse, corrispettivo e/o di mora, dell'intero contratto. Da ciò conseguirebbe il loro diritto ad ottenere, in via principale, la declaratoria di gratuità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c. *"con ogni conseguente pronuncia accessoria"* (rideterminazione dei rapporti di dare e avere), in via subordinata la declaratoria di nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale ex art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto al comma 7 della norma citata, e la depurazione del rapporto dall'applicazione di interessi anatocistici. Inoltre, gli attori formulavano una domanda tendente ad ottenere una *"corretta segnalazione del rapporto come contestato"* presso la Centrale Rischi (domanda rinunciata all'atto di precisazione definitiva delle conclusioni perché non riproposta) e una generica domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale, *"per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti"* e *"aquiliana, ex artt. 2043 cc e 185 cp, con valutazione all'uopo demandata al Giudicante, eventualmente utilizzando anche i poteri di giustizia equitativa ex art. 1226 cc."*

Gli attori, a sostegno della domanda così proposta, hanno dimesso la copia del contratto, la perizia di parte (Blue Line Consulting), gli estratto conto e la documentazione





Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

comprovante l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

La convenuta Banca, costituendosi in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependo e deducendo:

1) L'inammissibilità della domanda, anche per carenza di interesse ad agire:

La domanda sarebbe sfornita di prova, tenuto conto del fatto che anche il perito di parte attrice evidenzerebbe il mancato superamento del TSU sia con riferimento al tasso corrispettivo annuo, sia con riferimento al tasso di mora sia, infine, al TAEG. Dal contratto emergerebbe che alla data di stipula gli interessi previsti sia per il *"prefinanziamento senza ammortamento"* (c.d. mutuo immediato) sia per il *"mutuo edilizio"* (c.d. mutuo di assegnazione) sarebbero assolutamente al di sotto del TSU. (cfr. in dettaglio le deduzioni alle pagine 5 e ss. della comparsa di costituzione).

Le ulteriori teorie del perito di parte, basate su condizioni patologiche del contratto mai verificatesi (estinzione anticipata dopo 10 gg. dalla sottoscrizione e l'applicazione della mora per inadempimento entro il 29esimo giorno dalla scadenza della rata) sarebbero anche esse errate, oltre che astratte. Nella prima fase, poi, (finanziamento senza ammortamento) nessun piano di ammortamento alla francese sarebbe previsto, per cui la perizia di parte anche in tale punto sarebbe errata.

2) La natura dei contratti intercorsi:

Secondo la convenuta, il prodotto finanziario oggetto di causa risulta da un collegamento negoziale di tre diversi contratti, i cui effetti sono differenziati su due momenti temporali. Con il contratto di *"risparmio edilizio"* il cliente s'impegna ad effettuare versamenti mensili per un tempo prestabilito, con l'obiettivo di accumulare risparmi per l'acquisto della propria unità abitativa. Questi importi producono interessi



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repart. n. 1056/2017 del 28/04/2017

attivi. Il cliente si obbliga ad utilizzare l'accumulo solo al termine della fase, quando cioè si perviene all'effettiva assegnazione del mutuo (seconda fase eventuale). Unitamente al contratto di risparmio, il cliente può ottenere dalla banca, su esplicita richiesta, anche un *"pre-finanziamento senza ammortamento"*, slegato dal piano di accumulo, dove, però, all'atto dell'assegnazione del mutuo nell'erogazione della somma mutuata si tiene conto del pre-finanziamento e quanto accumulato va ad abbattere la parte del debito residuo. Solo in caso di effettiva assegnazione del mutuo al cliente verrà presentato il piano di ammortamento.

3) Le pattuizioni ca. gli interessi:

La banca contestava l'applicazione, all'origine e in corso di rapporto, di interessi corrispettivi e di mora usurari e la sommatoria di interessi corrispettivi con quelli di mora. Rilevava la presenza della clausola di salvaguardia – art. 3.6 allegato n. 2 -, asseriva di non avere mai applicato il tasso di mora sommando ad esso quello corrispettivo. In presenza di condizioni patologiche il tasso di mora non perderebbe la sua funzione (di penale), come sostenuto dal perito di parte attrice, divenendo tasso corrispettivo; l'esame di usurarietà deve farsi separatamente per il tasso corrispettivo e quello di mora. Il TAEG, poi, andrebbe calcolato all'atto della stipula e non sulla base di situazioni patologiche del rapporto, peraltro solo ipotizzate e teoriche.

La convenuta, eccependo infine l'inaffidabilità e genericità della domanda di risarcimento proposta, sfornita comunque di prova, formulava le conclusioni trascritte in epigrafe e offriva in comunicazione la documentazione contrattuale intercorsa tra le parti, gli estratti conto, le comunicazioni di trasparenza inviate, ampia documentazione di precedenti giurisprudenziali.



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repart. n. 1056/2017 del 28/04/2017

All'udienza ex art. 183 cpc parte attrice ha dimesso il verbale negativo di mediazione, integrando, così, la condizione di procedibilità della domanda.

Con ordinanza del 21.7.2016, rigettata la richiesta di CTU, formulata da parte attrice in atto di citazione *“al mero ed unico fine di confermare le risultanze”* della perizia di parte dimessa, veniva fissata l'udienza del 12.1.2017 per la precisazione delle conclusioni.

La causa, quindi, passa ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

**B) Ragioni di diritto della decisione:**

Gli attori e la convenuta hanno concluso, in data 8.6.2015 (cfr. allegato n. 1 di parte attrice e n. 2 di parte convenuta), con il contratto intitolato *“contratto di mutuo fondiario”* del 8.6.2015 e con l'atto di data 11.4.2005 (allegato sub n. 4 di parte convenuta) un complesso collegamento negoziale, costituito da un *“contratto di risparmio edilizio”*, da un mutuo *“immediato”* senza ammortamento e una promessa di successiva *“assegnazione di mutuo”* al termine del periodo di risparmio.

Con tale negozio i mutuatari si sono obbligati verso la banca a versare l'importo mensile di € 250,92 a titolo di rata di risparmio su un conto tenuto dalla Banca e intestato ai risparmiatori. Su tale importo, secondo le condizioni stipulate per il contratto di risparmio separato dal suddetto contratto (cfr. sub allegati n. 4, 5, 6 e 7 di parte convenuta), la banca riconosceva un tasso d'interesse attivo di 1,5% annuo, aumentato del 2% retroattivamente sulle somme di volta in volta versate, all'atto della stipula dell'atto di mutuo di assegnazione.

L'idea che sorregge il particolare prodotto finanziario oggetto di causa è quella di consentire al risparmiatore, per le finalità previste (acquisto dell'unità abitativa), di





Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Reper. n. 1056/2017 del 28/04/2017

procedere ad un accumulo di risparmi, previa previsione di un interesse attivo (nella specie fisso), per accedere al termine della prima fase di accumulo ad un mutuo di assegnazione (nel caso di specie la stipula era ed è prevista per il 31.5.2020), nel quale l'importo accumulato dovrà essere posto in compensazione con l'importo mutuato (qui: € 155.000,00) in modo da consentire per la durata del mutuo di assegnazione un peso sostenibile delle rate di capitale + interessi residue.

Al fine di consentire al risparmiatore una disponibilità immediata dell'importo oggetto del mutuo di assegnazione, il prodotto offerto dalla Banca convenuta consente, a richiesta, di accedere, già all'atto della stipula del contratto di risparmio edilizio, previa garanzia ipotecaria da fornire unilateralmente e con atto separato dal cliente (cfr. nel caso di specie l'atto notarile di consenso alla costituzione di ipoteca di data 16.6.2005 sub allegato n. 3 di parte convenuta) quale condizione per l'effettivo versamento della somma, a un cosiddetto "prefinanziamento senza ammortamento" o cosiddetto "mutuo immediato", per il medesimo importo del "mutuo di assegnazione", con la particolarità che per la durata del prefinanziamento il cliente versa alla banca soltanto gli interessi nella misura prevista, per cui non avviene alcun ammortamento del capitale fino al momento in cui avverrà la stipula del mutuo di assegnazione (cosiddetto mutuo edilizio).

All'art. 3 del contratto di mutuo immediato le parti, infatti, hanno stabilito la durata del prefinanziamento e il tasso nominale dovuto nell'ammontare di 4,70% annuo. Per il periodo intercorrente dal termine del prefinanziamento e fino al parziale ammortamento operato con *"compensazione dell'importo assegnato al mutuatario sulla base del contratto di risparmio edilizio ai sensi del successivo art. 5.1."* le parti hanno



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

convenuto un tasso variabile, determinato con riferimento all'Euribor, con un scarto fisso di 1,75 punti percentuali arrotondato per eccesso ai 0,05% successivi, mentre in seguito alla suddetta compensazione l'ammontare residuo del mutuo fondiario andrà *"remunerato dal giorno di assegnazione con un TAN fisso al 4,25%."*

Ai sensi dell'art. 5 (Ammortamento), infatti, nella prima fase e sino all'assegnazione *"la parte mutuataria non è tenuta a corrispondere quote di ammortamento del mutuo. L'ammortamento del mutuo avrà inizio tramite compensazione, sino alla loro concorrenza, dell'obbligazione di rimborso del mutuo con l'obbligazione della BHW di corrispondere l'importo risparmiato dal mutuatario sulla base del contratto di risparmio edilizio, al momento ed a condizione dell'avvenuta assegnazione dell'importo stesso. Sino all'avveramento di tale condizione, la parte mutuataria è obbligata al pagamento dei soli interessi di cui al punto n. 3 del presente contratto."*

Nel documenti di sintesi il TAEG, che corrisponde all'ISC, e che comprende anche le spese accessorie del prodotto finanziario (indicate analiticamente all'art. 3 del contratto), è indicato per il mutuo immediato pari a 5,05% e per il mutuo di assegnazione pari a 5,03%.

Gli interessi di mora, infine, sono convenuti al punto n. 3.6 del contratto in due punti percentuali in più del tasso debitore indicato nei precedenti punti 3.1. e 3.2., corrispondendo, quindi, all'atto della stipula del prefinanziamento, al 6,70%.

Alla luce del così descritto funzionamento del collegamento negoziale l'iscrizione ipotecaria effettuata in data 23.6.2005 in seguito all'atto unilaterale notarile di consenso del 16.6.2005 sull'immobile di proprietà degli attori, successiva all'erogazione della somma del *"mutuo immediato"* (avvenuta in data 17.6.2005 con valuta del 16.6.2005,



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Reper. n. 1056/2017 del 28/04/2017

giusto estratto prodotto dagli attori sub allegato n. 3), non consente di fare rientrare questo prefinanziamento senza ammortamento nella categoria dei contratti di *“mutuo a tasso fisso”*, perché in questa prima fase del rapporto a fronte dell’obbligo del cliente di effettuare versamenti mensili con l’obiettivo di accumulare un risparmio finalizzato all’acquisto della casa vi è l’obbligo della banca a concedere, al termine della fase di accumulo, un vero e proprio mutuo con piano di ammortamento e a tasso fisso.

Nel caso di specie i clienti hanno chiesto, in aggiunta, il prefinanziamento senza ammortamento in vista del futuro mutuo ipotecario (mutuo di assegnazione), con riferimento al quale il risparmio accumulato va ad abbattere il debito residuo. Gli interessi sia attivi (sulle somme versate a titolo di risparmio) sia passivi (sul successivo mutuo di assegnazione) sono fissati già in questa prima fase, nella quale non vi è alcun ammortamento, e non quando si passerà alla seconda fase, quando cioè il mutuo di assegnazione viene effettivamente pattuito, dopo la prestazione dell’ipoteca.

L’atto di consenso all’iscrizione dell’ipoteca del 16.6.2005 non è idoneo, quindi, a trasformare la complessa vicenda contrattuale già in questa prima fase in un semplice contratto di mutuo (alla francese, come pare ritenere parte attrice), con la conclusione che il mutuo cosiddetto immediato (prefinanziamento – prima fase) ricade nella categoria dei *“crediti personali alle famiglie”* e non nei mutui ipotecari, nel quale confluisce solo se al momento della stipula del mutuo di assegnazione vi è un importo residuo non coperto dagli accumuli nel frattempo intervenuti.

Di conseguenza, l’interesse corrispettivo e di mora, pattuito dalle parti in data 8.6.2005 per il prefinanziamento dell’importo di € 155.000,00 al momento della stipula era ampiamente rispettoso dei tassi soglia indicati nella pertinente rilevazione ministeriale



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

(cfr. sub allegato n. 11 di parte convenuta).

Il tasso medio per il tipo di finanziamento risultava, infatti, pari al 9,82, con un tasso soglia del 14,73, per cui entrambi i tassi (corrispettivo 4,70% e mora 6,70) risultavano ampiamente entro il limite fissato. I tassi previsti in contratto, anzi, erano anche rispettosi dei limiti all'epoca rilevati per i mutui a tasso fisso (tasso medio rilevato 5,36%, tasso soglia al 8,04%).

Lo stesso dicasi anche per l'interesse nominale annuo pattuito già all'epoca per il futuro mutuo di assegnazione (TAN al 4,25%, TAEG al 5,03% e tasso di mora 6,25%).

Con riferimento al tasso di mora l'art. 3.6. del contratto (cfr. anche il documento di sintesi), il negozio contiene peraltro anche una clausola di salvaguardia, per cui nella concreta esecuzione dei contratti la mora applicata non poteva e non potrà (per il mutuo di assegnazione) comunque mai superare le soglie previste dalla legge nel corso del tempo di esecuzione dei contratti.

La domanda attorea, alla luce di quanto precede, risulta in parte inammissibile e in parte infondata per le singole questioni dedotte.

Va premesso, che il rapporto non si è esaurito, non vi è inadempimento alcuno da parte della mutuataria, non vi è stata, finora, alcuna applicazione di mora da parte dell'istituto bancario (cfr. le comunicazioni della banca sub allegato n. 7 e gli estratti del conto risparmio sub allegato n. 8 di parte convenuta, dai quali risultano i pagamenti delle rate di risparmio e interessi sul prefinanziamento fino al 31.12.2015), come ha rilevato la convenuta negli scritti difensiva senza essere smentita dalla difesa di parte attrice.

Alcune delle doglianze afferenti il contratto, male interpretato dalla perizia di parte dimessa, sono del tutto ipotetiche e astratte, prive di interesse d'interesse ad agire (art.





Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

100 cpc), in quanto anche una presunta nullità di singole clausole non attribuirebbe all'attrice alcun diritto, né di riaccredito somme, né di rideterminazione delle rate degli interessi del prefinanziamento, né altri beni *"della vita"* concretamente apprezzabili.

Va rilevato, poi, che parte attrice non ha dedotto alcun rilievo circa l'eventuale variare dei tassi soglia in costanza di rapporto, non ha allegato, cioè, che il tasso soglia, con riferimento al quale vagliare l'applicazione dell'interesse (corrispettivo o di mora o entrambi) pattuito alla stipula si sia in costanza di rapporto (di prefinanziamento) modificato in maniera significativa, tale cioè da implicare una eventuale violazione sopravvenuta dei limiti fissati per legge. Su questo aspetto, quindi, questo Tribunale non è chiamato a pronunciarsi.

Esaminando le singole doglianze esposte nell'atto di citazione (non precisate e/o argomentate ulteriormente entro i termini di preclusione), va dapprima rigetta la doglianza sub n. 1 (sul secondo foglio dell'atto introduttivo), laddove parte attrice ritiene che il contratto preveda, per il caso del ritardo nel pagamento, un tasso di mora costituito dalla somma del tasso corrispettivo 4,70% con il tasso di mora 6,70%.

Ciò non si ricava dal contratto (peraltro anche la perizia di parte afferma che il tasso di mora all'origine non supera il TSU – cfr. pagina 11 dell'elaborato peritale sub allegato n. 2 di parte attrice). L'art. 3.6 del contratto si limita a determinare il tasso di mora, che sostituisce quello corrispettivo (e non si aggiunge ad esso), con il richiamo di quello corrispettivo, aumentato di due punti percentuali, rispettando ampiamente il TSU vigente all'epoca della stipula.

Per quanto riguarda, poi, le due ipotesi patologiche del contratto, all'avverarsi delle quali il contratto presenterebbe profili di usurarietà (in caso di estinzione anticipata e in



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repart. n. 1056/2017 del 28/04/2017

caso di pagamento ritardato di 29 gg.), l'elaborato peritale, alla ricerca del caso ipotetico (peraltro nel caso di estinzione anticipata già non più realizzabile e nel caso del pagamento ritardato mai realizzatosi perché la banca mai ha applicato una penale non essendosi mai verificato l'inadempimento), rilevarebbe un *"Tasso effettivo di estinzione anticipata"* pari al 55,045% e un *"tasso effettivo di mora TEMO"* del 29,104%.

Ora, le doglianze, prima ancora di essere sformite di prova, perché l'elaborato peritale si fonda su una non corretta interpretazione del contratto, in quanto tratta le rate del risparmio edilizio, senza peraltro calcolare l'interesse attivo previsto, come rate di pagamento del capitale del prefinanziamento e il contratto di prefinanziamento quale contratto di mutuo a tasso fisso con ammortamento (per cui parte attrice chiede anche l'esibizione di un piano di ammortamento che per definizione non può esserci), sono inammissibili perché manca l'interesse ad agire, con riferimento alla domanda proposta di *"rideterminazione dei rapporti dare avere"* (cfr. le conclusioni formulate in via principale) perché il rapporto dare – avere non muterebbe in alcun caso, non essendosi verificata né l'ipotesi di estinzione anticipata (non richiesta dai mutuatari) né quella di inadempimento con applicazione della mora in sostituzione del tasso corrispettivo.

Peraltro, la pretesa gratuità dell'intero rapporto non è prevista per queste ipotesi patologiche, ma la sanzione della nullità di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. colpirebbe, ad avviso di questo Tribunale, unicamente le clausole contenenti un eventuale profilo in violazione della legge antiusura (L. n. 108/1996).

Nel caso di specie, quindi, solo ed eventualmente la clausola che disciplina le modalità di estinzione anticipata sarebbe colpita dalla nullità. Ma, non essendosi concretizzata l'ipotesi di estinzione anticipata, difetta sul punto ogni interesse ex art. 100 c.p.c..



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Reper. n. 1056/2017 del 28/04/2017

Con riferimento al cosiddetto “*TEMO*” (concetto non previsto dalla legge), l’ipotesi teorica e astratta, elaborata sugli errati presupposti di cui sopra, risulta privo di riscontro probatorio in atti, in quanto, come detto, l’elaborato poggia sull’assunto errato che le somme rateali pagate dal cliente a decorrere dall’erogazione del prefinanziamento costituiscano pagamenti di capitale + interessi del futuro (ed eventuale) mutuo di assegnazione.

La domanda subordinata sub n. 2 delle conclusioni (nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale per violazione dell’art. 117 comma 6 TUB e conseguente rideterminazione dei rapporti dare – avere) è infondata.

Parte attrice si limita ad osservare sul punto che l’ISC (TAEG) indicato in contratto sarebbe errato in quanto non corrispondente a quello verificato dal perito con riferimento, esclusivamente, alle particolari ipotesi patologiche (estinzione anticipata subito dopo la conclusione del contratto e ritardato pagamento per 29 gg. sulla prima rata di ammortamento), mai verificatesi e neanche verificabili (stante l’errata interpretazione del contratto).

L’art. 117 TUB al comma 4 prevede: *“I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”* Il successivo comma 6 sanziona con la nullità (e conseguente applicazione dell’interesse sostitutivo di cui al comma 7) *“le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”*

Ora, il metodo di calcolo del TAEG per i contratti di credito ai consumatori è definito



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

dalle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui all'allegato 5B (di recepimento della direttiva comunitaria 2011/90/UE – legge comunitaria 2013). Si tratta di un indicatore di costo, sulla base di una equazione su base annua che esprime l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. L'equazione si fonda su determinate presupposizioni di pagamento dei rimborsi e delle spese da parte del consumatore nei confronti del creditore e solo sulla base di quelle presupposizioni il TAEG (o ISC) esprime con correttezza il costo del finanziamento.

Non è corretto, quindi, esaminare il rapporto con riferimento anche alla più improbabile delle situazioni patologiche dell'esecuzione del contratto e confrontare poi quel risultato (solo ipotetico, non verificabile nella realtà e non verificatosi) con l'indicazione del costo del finanziamento fatta al momento della stipula sulla base di ciò che alla luce delle clausole contrattuali è ragionevole che accada.

Per questi motivi la doglianza in parte qua va rigettata nel merito.

Sub n. 3 delle rassegnate conclusioni parte attrice ha chiesto di accertare che la banca convenuta *“ha pattuito e/o applicato, nel contratto descritto in narrativa, interessi anatocistici, all'uopo rideterminando i rapporti dare avere inter partes secondo giustizia.”*

La domanda è infondata.

Nell'atto di citazione la doglianza è genericamente riferita ai finanziamenti in cui il rimborso avviene mediante pagamento di rate con scadenze temporali definite, secondo il disposto di cui all'articolo 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2002, che richiede





Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

anche la pattuizione per iscritto della clausola anatocistica. Parte attrice, però, non indica in quale parte del contratto di prefinanziamento sarebbe da rinvenire la violazione di legge. L'art. 3.6 del contratto disciplina per iscritto e chiaramente che la mora (si ripete mai applicata nel caso di specie) si applica sugli importi arretrati, così soddisfacendo il requisito della previsione esplicita in contratto. Se invece la doglianza si riferisce al piano di ammortamento, ipotizzato nell'elaborato peritale, l'assunto poggia evidentemente sul travisamento del rapporto contrattuale, in quanto nella prima fase del rapporto (ancora pendente e non esaurito e/o passato alla seconda fase) non vi è ammortamento alcuno.

L'originaria conclusione sub n. 4, attinenti ad una problematica di segnalazione alla Centrale Rischi, mai argomentata negli scritti difensivi, è stata omessa all'atto della precisazione delle conclusioni, per cui la stessa deve ritenersi rinunciata.

Infine, infondata si rileva anche la domanda di risarcimento danni (originaria conclusione sub n. 5, ora sub n. 4), sia per l'inammissibilità/rigetto delle altre domande, sia perché mai argomentata e sfornita di un qualsivoglia appiglio probatorio nell'*an* e nel *quantum*.

#### Sulle spese di lite:

La condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite alla convenuta segue il principio della soccombenza (art. 91 cpc).

In aderenza al regolamento n. 55/2014 (Ministero Giustizia), tenuto conto del valore di causa (indeterminabile), delle attività processuali (assenza di istruttoria costituenda) e della fase decisoria scritta, si ritiene congruo liquidare a parte convenuta i valori medi tabellari di cui allo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, difficoltà medio



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repart. n. 1056/2017 del 28/04/2017

bassa, da € 26.000,00 fino a € 52.000,00), e quindi: € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisoria, complessivamente € 7.254,00 per compenso professionale, oltre al 15% di rimborso spese forfetario sul compenso, oltre IVA e CAP sulle poste e nella misura previste per legge.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del Tribunale di Bolzano, ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta, definitivamente pronunciando sulle domande promosse da RACHELE D'AMELIO e ROCCO TAURASI nei confronti di BHW BAUSPARKASSE AG, con atto di citazione di data 30.9.2015,

#### **dichiara**

l'inammissibilità delle domande di gratuità ex art. 1815 c.c. del contratto bancario oggetto di causa;

#### **rigetta**

le restanti domande (nullità della clausola di determinazione del tasso di mora per violazione del limite soglia, nullità delle clausole di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117 comma 6 TUB, violazione del divieto dell'anatocismo, risarcimento danni);

#### **condanna**

gli attori RACHELE D'AMELIO e ROCCO TAURASI a rifondere alla convenuta BHW BAUSPARKASSE AG le spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre al 15% di rimborso spese forfetario sul compenso, oltre IVA e CAP sulle poste e nella misura previste per legge.





Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 28/04/2017

RG n. 4879/2015

Repert. n. 1056/2017 del 28/04/2017

Così deciso a Bolzano, 26/04/2017

II GIUDICE

(dott. Thomas Weissteiner)

